

DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO
N. 94 DEL 30/12/2016

OGGETTO: Approvazione Regolamento Privacy.

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSA

la necessità per la Sanitaservice Asl Ta S.r.l. Unipersonale in ottemperanza delle disposizioni, prima della legge 675/1996 e del successivo d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) ed ai provvedimenti della stessa Autorità del Garante, di dotarsi ed adottare un regolamento sulla privacy;

ATTESO

- che tra Asl Ta e Sanitaservice Asl Ta S.r.l. dal 15/06/2016 è in corso una convenzione per l'assolvimento della funzione di responsabile della protezione dei dati personali della stessa Sanitaservice Asl Ta nell'ambito della quale è prevista la collaborazione del Dott. Tullio Casamassima all'assolvimento degli adempimenti connessi alla normativa privacy;
- che nell'ambito della predetta collaborazione il Dott. Tullio Casamassima ha predisposto e consegnato in data 27/12/2016 un testo di regolamento privacy per l'azienda Sanitaservice Asl Ta;
- che per l'approntamento del predetto testo di regolamento al Dott. Tullio Casamassima non è riconosciuto alcun specifico compenso e corrispettivo.

CONSIDERATO

- che la Sanitaservice Asl Ta ha già avviato un percorso utile per prevenire i rischi derivanti dal trattamento dei dati personali e sensibili;
- che la Sanitaservice Asl Ta ha predisposto un programma operativo approvando il Documento programmatico della Sicurezza previo monitoraggio delle banche dati, individuando e nominando i responsabili interni ed esterni del trattamento dati e della sicurezza degli stessi, attuato interventi formativi per i responsabili del trattamento dati personali, programmando per il 2017 la formazione del personale. Tutto ciò in linea con le indicazioni previste dalle norme in materia e dalle direttive emesse dal Garante;
- che la molteplicità dei trattamenti dei dati personali, derivanti dalla presenza di elaboratori, nonché, la complessità del sistema degli archivi e delle banche dati informatizzate nei quali confluiscono le informazioni personali (e dati sensibili), l'ampiezza e articolazione del bacino di utenza della Sanitaservice Asl Ta rendono necessaria l'approvazione di un regolamento della privacy;
- che il regolamento in argomento è redatto in relazione ed in ottemperanza alle disposizioni contenute dal citato codice, ed in particolare dagli artt. 20, 22 e seguenti; nel rispetto della finalità di interesse pubblico nel trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa; per garantire la sicurezza del flusso dei dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi; per permettere la conservazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;
- che lo stesso atto di natura regolamentare deve integrare le disposizioni di legge nel rapporto di dualità che deriva dal diritto all'accesso e quello della riservatezza spettanti agli interessati nella logica della trasparenza degli atti amministrativi e dei loro procedimenti garantendo l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della stessa azione amministrativa;
- che il regolamento, allegato alla presente delibera facendone parte integrante e sostanziale, vuol essere uno strumento di semplificazione nei rapporti con l'utenza (diritto dell'interessato) per una maggiore e migliore partecipazione della stessa;

DELIBERA

Per tutte le ragioni richiamate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare il Regolamento Aziendale Privacy (allegato 1) in ottemperanza alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
2. di precisare che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa.

L'AMMINISTRATORE UNICO
DOTT. FRANCESCO SAVERIO MASSARO



Allegato 1

REGOLAMENTO

per la protezione dei dati personali in attuazione del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1: OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento contiene le disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali adottate da questa Sanitaservice Asl Taranto s.r.l. unipersonale di seguito detta anche società al fine di adeguare l'organizzazione interna a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il c.d. "Codice sulla privacy").
La citata Società garantisce che il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.
La Società promuove al suo interno ogni strumento di sensibilizzazione che possa consolidare una mentalità attenta al pieno rispetto della riservatezza e migliorare la qualità del servizio offerto all'utenza.
A tal fine l'attività formativa/informativa è considerata uno strumento essenziale per la divulgazione dei criteri per una corretta applicazione della normativa in materia. Pertanto la società programma attività di formazione per il personale nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 7.5 del disciplinare di servizio approvato con delibera del Direttore Generale dell'ASL Taranto n. 1544/2016.
I sistemi informativi e i programmi informatici riducono al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità possono essere perseguite mediante dati anonimi o con l'uso di opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

ARTICOLO 2: DEFINIZIONI

- 1) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- 2) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- 3) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- 4) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- 5) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del DPR 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- 6) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- 7) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- 8) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- 9) "interessato", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- 10) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- 11) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- 12) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- 13) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- 14) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
- 15) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
- 16) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un contraente o utente ricevente, identificato o identificabile;
- 17) "chiamata", la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;
- 18) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse e commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
- 19) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di rete;
- 20) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
- 21) "contraente", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
- 22) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
- 23) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
- 24) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
- 25) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;
- 26) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza;
- 27) "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti negli obblighi di sicurezza;
- 28) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
- 29) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
- 30) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
- 31) "parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
- 32) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
- 33) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente;
- 34) "violazione di dati personali": violazione della sicurezza che comporta anche accidentalmente la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico;
- 35) "scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
- 36) "scopi statistici", le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
- 37) "scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.

ARTICOLO 3: DATI TRATTATI

Nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali la società tratta le seguenti categorie di dati:

- **dati identificativi e/o personali**: quelli che permettono l'identificazione diretta, come i dati anagrafici (ad esempio: nome e cognome), le immagini, ecc.;
- **dati sensibili**: quelli che possono rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale;
- **dati giudiziari**: quelli che possono rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali di condanna definitiva, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di indagato.

ARTICOLO 4: BANCHE DATI

Il D. Lgs. 196/2003 definisce banca dati qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti.
Le banche di dati trattate dalla Società sono intese come raccolte di dati, opere o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.
La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto.
La società, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, utilizza:
1. Banche dati di tipo cartaceo;
2. Banche dati di tipo elettronico, accessibili con computer collegati o meno alla rete societaria o con collegamento ad internet.

TITOLO II
SOGGETTI

ARTICOLO 5: SOGGETTI AUTORIZZATI

Nel rispetto di quanto previsto dal Codice, il trattamento dei dati è ammesso solo da parte dei soggetti di seguito indicati:

- Titolare;
- Responsabili del trattamento dei dati;
- Incaricati.
- Preposto al trattamento

La Società non consente il trattamento dei dati da parte di personale non autorizzato salvo i casi di volta in volta che dovranno essere preventivamente concordati ed autorizzati dal Titolare e/o dal Responsabile del Trattamento

ARTICOLO 6: TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 196/2003, è la Sanitaservice Asl Taranto s.r.l. unipersonale.

ARTICOLO 7: RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

I Responsabili del trattamento sono individuati dal Titolare fra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
I Responsabili del trattamento dei dati personali sono nominati per iscritto dal Titolare del trattamento; a sua volta il Responsabile nomina per iscritto gli incaricati del trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati deve informare ciascun Responsabile del trattamento dei dati, così come individuato dal presente Regolamento, delle responsabilità che gli sono affidate in relazione a quanto disposto dalle normative vigenti.
Ogni Responsabile deve garantire:
- il tempestivo ed integrale rispetto dei doveri della Società previsti dal Codice, compreso il profilo relativo alla sicurezza;

- l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento nonché delle specifiche istruzioni impartite dal Titolare;

- l'interazione con il Garante in caso di richiesta di informazioni od altri accertamenti;

- l'adozione di idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti societari.

In particolare deve adottare tutte le misure specifiche previste dal presente Regolamento. Il Responsabile del trattamento dei dati, in relazione all'attuazione delle misure di sicurezza, ha i seguenti compiti:

- redigere ed aggiornare l'elenco delle tipologie dei trattamenti effettuati;
- richiedere al Responsabile del Servizio Informatica (se esistente ed istituito) l'attribuzione ad ogni Incaricato del trattamento di un codice di identificazione personale individuale e non riutilizzabile per l'accesso ai dati;
- custodire le password per l'accesso ai dati da parte degli Incaricati;
- verificare con il Responsabile del Servizio Informatica l'efficacia (se istituito) dei programmi di protezione ed antivirus nonché definire le misure di accesso ai locali e le misure di sicurezza contro il rischio di intrusione;
- garantire che tutte le misure di sicurezza riguardanti i dati della Società siano applicate all'interno della Società stessa ed all'esterno, qualora agli stessi vi sia accesso da parte di soggetti terzi quali Responsabili del trattamento;
- informare il Titolare nella eventualità si siano rilevati dei rischi.

L'elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati è pubblicato sul sito istituzionale www.housejonicaservice.it

ARTICOLO 8: RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO

Tutti i soggetti esterni che effettuano operazioni di trattamento sulle banche dati della Società, per conto e nell'interesse della stessa, per finalità connesse all'esercizio delle funzioni istituzionali, sono nominati "Responsabili esterni" del trattamento.

I Responsabili esterni hanno l'obbligo:

- di trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- di rispettare le misure di sicurezza previste dal Codice sulla privacy e di adottare tutte le misure che siano idonee a prevenire e/o evitare la comunicazione o diffusione dei dati, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità della raccolta;
- di nominare al loro interno i soggetti incaricati del trattamento;
- di garantire che i dati trattati siano portati a conoscenza soltanto del personale incaricato del trattamento;
- di trattare i dati personali, anche di natura sensibile e sanitaria, dei pazienti esclusivamente per le finalità previste dal contratto o dalla convenzione;
- di attenersi alle disposizioni impartite dal Titolare del trattamento;
- di specificare i luoghi dove fisicamente avviene il trattamento dei dati.

Se non rispondono alle consegne, i Responsabili esterni del trattamento devono intendersi autonomi "Titolari" del trattamento e quindi soggetti ai rispettivi obblighi e pertanto rispondono direttamente e in via esclusiva per le eventuali violazioni alla legge.

La designazione viene effettuata mediante "atto di nomina" inserito negli accordi, convenzioni o contratti che prevedono l'affidamento di trattamenti di dati personali esternamente alla Società.

L'elenco completo dei Responsabili esterni del trattamento dei dati è pubblicato sul sito istituzionale www.housejonicaservice.it

ARTICOLO 9: RESPONSABILI ESTERNI

(studi osservazionali, sperimentazioni)

In tutti i contratti o convenzioni, con cui la Società si impegna a svolgere studi osservazionali o sperimentazioni, dovrà essere inserita apposita clausola di garanzia con la quale il soggetto esterno (società, istituti scientifici etc.) sponsor della ricerca, si assume gli obblighi di:

- a) trattare i dati ai soli fini della ricerca;
- b) adempiere agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali;
- c) rispettare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali;
- d) informare sulle misure di sicurezza adottate e sulle successive modifiche;
- e) informare immediatamente la Società.

Con nota scritta la Società nomina, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/03, il soggetto come Responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali effettuati in forza del rapporto contrattuale anche ai fini del monitoraggio e/o ispezione secondo quanto previsto dalla legge.

ARTICOLO 10: INCARICATI DEL TRATTAMENTO

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003, ogni dipendente tenuto ad effettuare operazioni di trattamento dei dati è da considerare, a tutti gli effetti, "Incaricato".

L'Incaricato, nello svolgimento delle operazioni strettamente connesse all'adempimento delle sue funzioni, deve attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Titolare e dal Responsabile, impegnandosi ad adottare tutte le misure di sicurezza previste dal presente Regolamento nonché ogni altra misura idonea a prevenire e/o evitare la comunicazione o diffusione dei dati, il rischio, anche accidentale, di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità della raccolta.

L'Incaricato collabora con il Titolare ed il Responsabile segnalando eventuali situazioni di rischio nel trattamento dei dati e fornendo ogni informazione necessaria per l'espletamento delle funzioni di controllo. In particolare, l'Incaricato deve assicurare che, nel corso del trattamento, i dati siano:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni di trattamento in termini compatibili con questi scopi;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

L'Incaricato è tenuto alla riservatezza sui dati di cui sia venuto a conoscenza in occasione dell'espletamento della sua attività, impegnandosi a comunicare i dati esclusivamente ai soggetti indicati dal Titolare e dal Responsabile, nei soli casi previsti dalla legge e/o nello svolgimento dell'attività istituzionale della Società.

La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.

Gli Incaricati devono ricevere idonee istruzioni riguardo le attività sui dati affidati.

ARTICOLO 11: INCARICATI DEL TRATTAMENTO ESTERNI

I soggetti che, pur non facendo parte del personale dipendente, operano temporaneamente all'interno della Società, quali, ad esempio, tirocinanti e volontari, sono nominati "Incaricati esterni", con assunzione degli stessi obblighi cui sono sottoposti tutti gli Incaricati in modo da garantire il pieno rispetto della tutela della riservatezza dei dati.

Nel caso di Incaricati esterni, l'accesso ai dati deve essere limitato, con particolare rigore, ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'adempimento dei compiti assegnati e connessi all'espletamento dell'attività.

La designazione viene effettuata mediante "atto di nomina"

ARTICOLO 12: PREPOSTI AL TRATTAMENTO

Il preposto al trattamento è il soggetto a cui è affidato, nell'organizzazione di un servizio, il trattamento di una o più banche dati sia in forma cartacea che informatica. Egli è individuato dall'incaricato al trattamento in occasione del monitoraggio delle banche dati presenti nello stesso servizio.

TITOLO III

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DATA PROTECTION OFFICER): REGOLAMENTO (UE) 2016/679 CONCERNENTE LA TUTELA DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E LA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI.

ARTICOLO 13: DATA PROTECTION OFFICER (D.P.O.)

Il Responsabile della protezione dei dati, nominato dal titolare del trattamento deve possedere un'adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali; adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza ed in assenza di conflitti di interesse; operare alle dipendenze del titolare o del responsabile oppure sulla base di un contratto di servizio.

Il titolare del trattamento dovrà mettere a disposizione del Responsabile della protezione dei dati le risorse umane e finanziarie necessarie all'adempimento dei suoi compiti.

Il Responsabile della protezione dei dati dovrà:

- a) informare e consigliare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- b) verificare l'attuazione e l'applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, inclusi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento, e gli audit relativi;
- c) fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti;
- d) fungere da punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica connessa al trattamento dei loro dati o all'esercizio dei loro diritti;
- e) fungere da punto di contatto per il Garante per la protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa.

In particolare il responsabile della protezione dei dati:

- a) garantisce il supporto alla direzione societaria nei rapporti con il Garante e nei rapporti con altri soggetti pubblici o privati per quanto riguarda gli adempimenti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- b) provvede alla predisposizione degli atti necessari, ai fini dell'adempimento degli oneri previsti dalla normativa suddetta;
- c) provvede per la parte di sua spettanza (con esclusione di quella informatica e della sua sicurezza) alla stesura del Documento programmatico per la sicurezza dei dati, avvalendosi della necessaria collaborazione dei citati referenti privacy;
- d) vigila sull'osservanza del presente regolamento fornendo consulenza in ordine alla problematiche in tema di riservatezza;
- e) tiene ed aggiorna il censimento dei trattamenti dei dati personali e/o sensibili sulla base delle comunicazioni effettuate dai Responsabili del trattamento;
- f) promuove in ambito societario mediante corsi di formazione ed interventi in loco la cultura della privacy e l'osservanza del presente regolamento sulla privacy, fornendo la necessaria consulenza in ordine alle problematiche in tema di riservatezza;

Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi precedenti deve essere garantita al Responsabile della protezione dei dati la collaborazione di tutte le articolazioni organizzative della Società.

TITOLO IV MODALITA' DI TRATTAMENTO

ARTICOLO 14: IL TRATTAMENTO DEI DATI

La definizione di "trattamento", ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 196/2003, è riferita a qualsiasi operazione o complesso di operazioni, svolto con o senza l'ausilio di mezzi elettronici e riferiti a:

- raccolta dei dati;
- registrazione dei dati, cioè il loro inserimento su supporti, automatizzati o manuali, al fine di rendere i dati disponibili per successivi trattamenti;
- organizzazione dei dati, cioè il procedimento che ne favorisca la fruibilità attraverso l'aggregazione o la disaggregazione, l'accorpamento, ecc.;
- conservazione dei dati, soggetta a particolari attenzioni sotto il profilo della sicurezza;
- consultazione;
- elaborazione, cioè attribuire significato ai dati in relazione allo scopo per i quali essi sono stati raccolti;
- modificazione dei dati;
- selezione, estrazione e raffronto dei dati, utilizzati durante l'elaborazione;
- utilizzo;
- interconnessione, cioè collegare varie banche dati al fine di procedere ad elaborazioni;
- blocco dei dati, cioè impedire temporaneamente il trattamento;
- comunicazione, cioè dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati;
- diffusione, cioè mettere a disposizione, in qualsiasi forma, dati personali a soggetti indeterminati;
- cancellazione;
- distruzione.

I dati personali oggetto del trattamento devono essere:

- trattati in modo lecito e con correttezza;

- Sanitaservice**
raccolti, registrati ed utilizzati per scopi istituzionali;
- corretti, e ove necessario, aggiornati;
 - precisi, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti;
 - conservati solo per il periodo per il quale sono stati raccolti.

ARTICOLO 15: NOTIFICAZIONE

La Società ha provveduto, nei termini di legge, alla notificazione al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 196/2003.

ARTICOLO 16: CENSIMENTO DEI TRATTAMENTI DEI DATI

Tutti i trattamenti effettuati all'interno della società sono rilevati, con riferimento al proprio organigramma mediante un censimento e successivi aggiornamenti di norma annuali. Le schede dettagliate specificanti l'ambito di trattamento autorizzato all'interno della propria organizzazione sono raccolte e conservate presso la sede legale e contengono l'indicazione di:

- dati trattati;
- finalità perseguite nel trattamento;
- incaricati del trattamento;
- modalità;
- operazioni compiute;
- ambito della comunicazione e diffusione dei dati.

L'individuazione dell'ambito di trattamento di ogni Unità Operativa o di qualsiasi altro tipo di organizzazione dei propri settori di lavoro consente:

- la valutazione dei rischi presenti connessi alla tutela della riservatezza;
- la possibilità di designare gli Incaricati del trattamento mediante la documentata proposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 10 del presente Regolamento.

Il censimento è soggetto ad aggiornamento in relazione ad eventuali intervenute modifiche nei trattamenti dei dati.

ARTICOLO 17: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ORDINARI

Alla Società, in quanto soggetto pubblico, è consentito il trattamento dei dati personali ordinari solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

La comunicazione dei dati personali ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza, la comunicazione è ammessa se necessaria allo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere effettuata se è decorso il termine di cui all'art. 39, comma 2 del D.Lgs. 196/2003.

La comunicazione a soggetto privato è ammessa soltanto quando è prevista da una norma di legge o regolamento.

Per il trattamento dei dati personali ordinari non deve essere richiesto il consenso dell'interessato, né l'eventuale acquisizione del consenso serve a sanare un trattamento effettuato senza i presupposti di legge.

ARTICOLO 18: CRITERI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati da parte del titolare, del responsabile, dell'incaricato, del preposto nonché da parte di tutti gli operatori (dipendenti) deve essere effettuato con modalità atte ad assicurare il rispetto dei diritti e della dignità dell'interessato.

Oggetto del trattamento devono essere i soli dati essenziali per svolgere attività istituzionali pertinenti e non eccedenti gli adempimenti gestionale della Società.

I dati personali devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi. I dati devono essere esatti, aggiornati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per i quali sono raccolti e trattati.

Nei trattamenti è autorizzata solo l'esecuzione delle operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

I Responsabili del trattamento sono tenuti a verificare periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati.

I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non necessari non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione prevista dalla legge dell'atto che li contiene.

I Responsabili sono tenuti a comunicare dati personali ad altri responsabili sia interni che esterni alla Società solo in caso di necessità, ovvero quando non sia possibile perseguire le stesse finalità con dati anonimi o aggregati che impediscono di identificare l'interessato.

I trattamenti di dati effettuati utilizzando le banche dati di diversi Titolari sono autorizzati nelle sole ipotesi previste da espressa disposizione di legge o previa specifica autorizzazione da parte dell'Autorità Garante.

ARTICOLO 19: TRATTAMENTO AI FINI DEL LAVORO E GESTIONE DEL PERSONALE

E' consentito, alla Società il trattamento dei dati che hanno finalità riferite alla instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro sia dipendente, sia autonomo, anche non retribuito, a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato. Per i trattamenti dei dati connessi alla gestione del rapporto di lavoro con il personale dipendente della Società è predisposta apposita informativa.

Tutte le pubblicazioni relative a graduatorie, liquidazioni, concessioni, modifica e revoca di benefici economici, ecc. del personale devono essere effettuate dopo un'attenta verifica che le indicazioni contenute non comportino la divulgazione di dati idonei a rivelare

lo stato di salute, utilizzando, piuttosto, diciture generiche o codici numerici.

La società applica quanto previsto dalle "Linee Guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" deliberate dall'Autorità del Garante

Secondo l'art. 112, numero 2, del d.lgs. 196/03, sono ricompresi tra i trattamenti autorizzati quelli che la Società effettua per:

- applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;
- garantire le pari opportunità;
- accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;
- adempire ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;
- adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia sindacale;
- applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati specificatamente;
- svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;
- comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitro o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;
- salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;
- gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
- applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale (in forma anonima);
- svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici (in forma anonima);
- valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti (in forma anonima)".

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ED OBBLIGO DI RISERVATEZZA DA PARTE DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETA'.

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel pieno rispetto della riservatezza degli interessati.

Ogni informazione ed altro materiale ottenuto dai destinatari del presente Codice di Comportamento in relazione al proprio rapporto di lavoro o professionale deve intendersi come riservato. I dipendenti ed i collaboratori della società, interni o esterni, sono tenuti a mantenere a disposizione della società stessa o relative alle attività da essa svolte. Tale precetto comportamentale si applica anche al know how ed alle notizie di prossima divulgazione ma non ancora diffuse.

Coloro che, in ragione, dell'esercizio di una funzione, di una professione o di un ufficio, abbiano accesso a informazioni privilegiate riguardanti la Società o le Strutture dell'ASL di Taranto, non potranno usarle a proprio vantaggio e/o di quello dei familiari, dei conoscenti e in generale dei terzi. Essi dovranno, altresì, prestare una particolare attenzione a non divulgare informazioni privilegiate ed ad evitare ogni uso improprio di tali informazioni.

ATTUAZIONE E CONTROLLO

Nel rispetto della normativa vigente e nell'ottica della pianificazione e della gestione delle attività istituzionali orientate a criteri di efficienza, correttezza e trasparenza, la Società adotta misure organizzative e di gestione idonee a prevenire comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole del codice della privacy e dei provvedimenti e regolamenti del Garante.

La Società adotta ed attua modelli di organizzazione e gestione che prevedono misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della Legge e delle regole di comportamento previste nel Codice privacy e nel presente regolamento ed a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio.

L'applicazione del presente regolamento è demandata all'Amministratore Unico della Società o al Responsabile della protezione dei dati se nominato.

Spetta inoltre all'Amministratore Unico, al Responsabile della protezione dei dati o al Responsabile del trattamento dei dati:

- vigilare sull'osservanza del presente regolamento e sulla diffusione del medesimo presso tutti i destinatari;
- verificare ogni notizia circa la violazione del presente regolamento ed informare gli organi e le funzioni competenti dei risultati delle verifiche per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;

**TITOLO V
RAPPORTI CON L'UTENZA**

ARTICOLO 20: INFORMATIVA E VISIBILITA' DEL "PERCORSO PRIVACY"

1. La persona fisica, giuridica, ente o associazione cui si riferiscono i dati (interessato, dipendente, utente, ricoverato ecc.) o comunque la persona presso la quale sono raccolti i dati personali deve essere, previamente o al momento stesso della raccolta, informata oralmente o per iscritto, anche tramite affissione di appositi manifesti nei locali di accesso dell'utenza, in relazione a:

- le finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- le conseguenze di un eventuale rifiuto nel fornire i dati;
- i soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- i diritti di cui al successivo art. 21;
- gli estremi identificativi della Società in quanto titolare e del Responsabile al trattamento.

Attraverso l'utilizzo di sistemi Intranet ed Internet la Società attiva adeguate modalità di visibilità delle azioni poste in essere al suo interno in attuazione della normativa sulla riservatezza e degli indirizzi regionali in materia nonché secondo il presente regolamento della Società.

ARTICOLO 21: DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 stabilisce che:

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- dell'origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili;
- dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Se la persona alla quale si riferiscono i dati è deceduta, i diritti summenzionati possono essere esercitati:

- da chi ha un interesse proprio;
- da chi agisce a tutela dell'interessato;
- da chi agisce per ragioni familiari meritevoli di protezione.

ARTICOLO 22: INFORMATIVA RELATIVA A TRATTAMENTI PARTICOLARI

Nelle ipotesi di trattamento di dati personali ordinari, sensibili e giudiziari La Società deve fornire all'interessato specifica informativa.

Di seguito si indicano, a titolo di fac simile e con possibilità di modifica/integrazione da parte dei Responsabili dei rispettivi Servizi, alcuni testi di informative e/o frasi da inserire nella documentazione.

Per i trattamenti dei dati connessi alla gestione del rapporto di lavoro con il personale dipendente della Società è predisposta apposita informativa.

Nei bandi di gara è inserita la seguente frase: "I dati forniti dall'Operatore Economico partecipante saranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della gara e trattati in conformità al D.Lgs. n. 196/2003".

Nei bandi di concorso pubblico è inserita la seguente frase: "Il presente bando di concorso costituisce informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati legati ai concorrenti e relative conseguenze circa l'eventuale rifiuto al trattamento, che si ripercuoterebbe sulla possibilità di espletamento della procedura stessa".

Il trattamento dei dati, conferiti dall'utente a seguito della presentazione di un'istanza, è dettagliatamente riportato nell'apposita informativa affissa presso tutte le strutture della Società e a disposizione dell'interessato.

In tutte le altre ipotesi di trattamento dati la società utilizza una formula di informativa analoga alla seguente ed eventualmente adattata alla fattispecie particolare:

"Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, i dati personali, anche di natura sensibile o giudiziaria, forniti in relazione alla presente procedura, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della medesima e dell'eventuale rapporto contrattuale ad essa conseguente".

ARTICOLO 23: COMUNICAZIONE DI DATI SANITARI ALL'INTERESSATO

I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti:

- all'interessato;
 - ad un soggetto appositamente delegato per iscritto dall'interessato.
- In caso di impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere e di volere dell'interessato:
- a chi esercita legalmente la potestà; in caso di minore è necessario acquisire nuovamente il consenso del diretto interessato al raggiungimento della maggiore età;
 - a un prossimo congiunto;
 - a un familiare;
 - a un convivente;
 - al responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato.

ARTICOLO 24: DIRITTO DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE CONTENENTE DATI SENSIBILI, GIUDIZIARI O SANITARI E DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

L'accesso a documenti contenenti dati sensibili o giudiziari relativi a terzi, in presenza delle condizioni stabilite dalla Legge 241/90, è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile.

Se il documento contiene dati sanitari, inoltre, la richiesta deve essere motivata dall'esigenza di tutelare un diritto di rango almeno pari a quello dell'interessato, cioè consistente in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile.

Nel caso in cui la società ritenga di dover accogliere l'istanza di accesso, deve essere effettuata una valutazione concreta su quali informazioni, fra quelle contenute nei documenti oggetto della richiesta, debbano essere comunicate e quali siano, invece, eccedenti rispetto allo scopo perseguito con l'accesso.

ARTICOLO 25: MODALITA' E RISCONTRO ALL'INTERESSATO ED ESERCIZIO DEL SUO DIRITTO.

I diritti riconosciuti all'interessato, così come opportunamente richiamati nelle precedenti disposizioni sono esercitati su semplice richiesta, anche verbale, direttamente al Titolare, al Responsabile e/o all'Incaricato i quali hanno il dovere di fornire idoneo riscontro. Qualora la richiesta dell'interessato coinvolga più uffici o servizi essa dovrà essere rivolta, per il tramite del Responsabile della protezione dei dati il quale entro 30 giorni dovrà fornire notizia mediante lo stesso responsabile e/o incaricato che ha provveduto ad accettarla.

La richiesta così come inoltrata dall'interessato ed indirizzata al responsabile, incaricato della banca dati e/o direttamente al Responsabile della protezione dei dati può essere formulata anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o a mezzo di altro idoneo sistema che il Garante potrà ritenere opportuno.

Detta richiesta potrà essere rivolta dall'interessato liberamente e senza costrizioni anche verbalmente quando si tratti: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati (numero 2, precedente art.5).

La richiesta, di cui alle precedenti lettere, potrà essere rinnovata, per l'esistenza di giustificativi motivi, con intervallo non inferiore ai 90 giorni.

Fatta salva la facoltà spettante all'interessato circa la possibilità di farsi rappresentare per delega o procura da persone fisiche (anche di fiducia), enti, associazioni od organismi "i diritti di cui all'art. 7 (d.lgs.196/03) riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato e per ragioni familiari meritevoli di protezione".

Il responsabile, il preposto-incaricato, od altra figura rappresentante la Società, ha il dovere di verificare "sulla base di idonei elementi di valutazione" l'identità dell'interessato. Quest'ultimo, infatti, dovrà esibire un documento di riconoscimento o se persona sua delegata deve esibire o allegare "copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato (comma 4, art.9 d.lgs. 196/03)".

IN PARTICOLARE: per garantire i diritti degli interessati secondo le disposizioni normative e del presente regolamento la Società Sanitaservice Asl Taranto s.r.l. società unipersonale in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a porre in essere misure atte: ad "agevolare l'accesso" ai dati in possesso dell'interessato anche a mezzo di programmi che snelliscono la ricerca; a "semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente". Il riscontro alla richiesta dell'interessato, sia che essa si riferisca "ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categoria di dati", dovrà comprendere tutti i dati personali oggetto del trattamento da parte della la Società Sanitaservice Asl Taranto s.r.l. società unipersonale salvo che i dati si riferiscano allo stato di salute che "possono essere resi noti all'interessato o a soggetti di cui all'art.82, comma 2, lett.a, d.lg.196/03 ("impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato"). Ciò da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o da altro titolare (art.84 ,comma 1 d.lgs.196/03)".

Quest'ultimo comma, non si applica se i dati trattati, ed in possesso del titolare, siano stati forniti precedentemente dall'interessato.

I dati così estratti possono essere comunicati verbalmente oppure, se richiesti, in forma scritta.

In tutti gli altri casi di riscontro all'interessato del trattamento dei dati personali da parte della Società Sanitaservice Asl Taranto s.r.l. società unipersonale non qui previsti, si applicano i dispositivi di cui ai numeri 4,5,6,7,8 e 9 dell'art.10 del d.lgs. 196/03.

I diritti dell'interessato (così come esplicitati nel precedente art.5) sulla richiesta della esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano e trattati dalla Società Sanitaservice Asl Taranto s.r.l. società unipersonale non possono essere esercitati (ivi la possibilità di ricorrere al Garante ai sensi dell'art. 145 del d.lgs.196/03) qualora essi siano effettuati:

- "in base alle disposizioni del decreto legge 3 maggio 1991, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991 n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
- b) in base alle disposizioni del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
- 1. da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'art.82 della Costituzione;
- 2. da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei

pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;

3. ai sensi dell'art.24, comma 1, lettere f (casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
4. da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000 n.397;
5. per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
6. ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981 n.121.

Per i casi di cui alle precedenti lettere a), b), d), e) ed f) il Garante provvede nei modi e nei termini previsti dagli artt. 157,158 e 159 d.lgs.196/03 (accertamenti e controlli capo III) e nei modi di cui all'art.160 del citato decreto per i casi elencati nelle precedenti lettere c), g) ed h) anche su segnalazione dell'interessato.

TITOLO VI MISURE DI SICUREZZA

ARTICOLO 26: ADOZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA

Il Titolare del trattamento dei dati, i Responsabili del trattamento dei dati, gli incaricati ed i preposti sono tenuti ad adottare le misure di sicurezza prescritte dalla normativa nazionale a tutela della privacy.

In particolare il responsabile al trattamento, deve provvedere a:

- Controllare che il personale addetto rispetti il segreto professionale;
- Rispettare l'ordine di precedenza e di chiamata dell'utente (prescindendo dalla loro individuazione nominativa) in caso di prenotazione, di disbrighi amministrativi, di prestazione sanitarie ecc.;
- Istituire "apposite distanze di cortesia" non trascurando l'eventuale uso di idonei sistemi vocali e di segnalazione verticale ed orizzontale, nonché cartelli di avviso per rispetto delle distanze ai fini della privacy dell'utente;
- Prevenire, durante colloqui tra personale addetto ed utenze, che terzi possano venire a conoscenza di informazioni personali che rilevano lo stato di salute;
- Evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
- Rispettare la dignità dell'interessato durante la prestazione medica e in ogni operazione di trattamento offrendo la disponibilità accompagnata da gentilezza e cortesia da parte dell'operatore intervenuto;
- Assicurarsi che le informazioni richieste sono date all'interessato o a terzi legittimati;
- Garantire una corretta informazione a terzi legittimati (familiari ecc.) sulla dislocazione degli interessati ospiti nell'ambito dei reparti e/o servizi offrendo a questi ultimi preventiva istruzione di dislocazione in occasione del ricovero; salvo il caso di formale dichiarazione di diniego da parte dell'interessato;
- Prevenire, durante i colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni che possano rivelare lo stato di salute dei ricoverati;
- Garantire la riservatezza dei dati e notizie in possesso di ogni Struttura Sanitaria ed Amministrativa, servizio ecc. da ogni intrusione, intolleranza e sproposita visione e consultazione anche da parte di personale non addetto; così come i preposti devono preoccuparsi di evitare ogni comunicazione verbale dei dati durante l'inserimento degli stessi nella banca dati corrispondente;
- Evitare che persone estranee, senza giusto motivo, sostino in ambienti di lavoro all'interno delle stesse strutture (soprattutto ospedaliere) in ore non consentite per la visita dei degenti o fuori dell'orario di ufficio (qualora si tratti del disbrigo di pratiche amministrative);

ARTICOLI 27: SICUREZZA DEGLI ARCHIVI CARTACEI

1. L'accesso agli archivi societari deve essere controllato e devono essere identificati e registrati i soggetti che vi vengono ammessi dopo l'orario di chiusura delle strutture ove gli archivi sono ubicati.
2. La responsabilità della conservazione e della sicurezza degli archivi amministrativi contenenti dati personali spetta al Responsabile del trattamento che ha ad oggetto tali dati, fatta salva la disciplina societaria in materia di archiviazione e deposito della documentazione amministrativa presso l'Archivio Generale della Società.
3. La responsabilità della conservazione e della sicurezza degli archivi delle cartelle cliniche è del Direttore Medico dei Presidi Ospedalieri.
4. Qualora la documentazione contenente dati personali sia archiviata presso una struttura accreditata che ha un rapporto di natura convenzionale e/o contrattuale con la Società, il legale rappresentante della struttura medesima è Responsabile della conservazione e della sicurezza dei dati e nella convenzione di affidamento del servizio dovranno essere previste:
 - a) un'apposita clausola di garanzia;
 - b) la facoltà per la Società di accedere ai locali della struttura per verificare anche il rispetto delle prescrizioni del Codice privacy e del presente Regolamento.

ARTICOLO 28: ADOZIONE DI MISURE DI SICUREZZA

Istruzioni circa l'uso della propria stazione di lavoro

Il personal computer o il terminale che è stato assegnato per lo svolgimento dei compiti di ufficio deve essere adoperato e custodito con attenzione.

L'incaricato nell'esercizio delle sue funzioni deve impegnarsi a:

- Attivare la password al fine di evitare che terzi possano accedere al computer e carpirne i dati;
- tenere, nel limite del possibile, chiuso a chiave il proprio ufficio così da evitare indesiderati o indebiti accessi ai locali:
 - a. in cui si svolge l'incarico assegnato
 - b. in cui sono custoditi e trattati dati personali.
- non lasciare la propria postazione non presidiata per periodi lunghi
- chiudere la propria sessione di lavoro ogni volta che ci si assenta dall'ufficio
- evitare, durante la navigazione in Internet i seguenti comportamenti a rischio:
 - a. trasmettere dati sensibili via e-mail;
 - b. la navigazione su siti di hacking, cracking, ecc.;
 - c. scaricare software da siti poco attendibili o non ufficiali e, comunque, senza prima avere avuto l'autorizzazione da parte dell'Amministratore di Sistema;
 - d. inviare posta elettronica in formato "html" che è uno dei metodi più subdoli per veicolare contenuti virus, worm e frodi, senza necessità di file allegati;
 - e. rispondere a messaggi di posta "non sollecitati", chiedendo di essere cancellati da quella lista di invio: in tal modo rischiate di fare il gioco di chi li ha spediti, facendogli capire che la vostra casella di posta è attiva;
 - f. comunicare la vostra e-mail a siti ai quali non siete interessati per fini istituzionali.
- eseguire periodicamente la pulizia del disco da cookies, file temporanei, etc;
- eseguire periodicamente salvataggi dei dati (documenti, database etc.) presenti sulla stazione di lavoro;
- porre particolare attenzione nell'utilizzo di pendrive, floppy che possano essere infetti da virus, accertandosi di avere installato Antivirus Centralizzato o altro antivirus attivo e non scaduto;
- non esitare a proporre al Responsabile del trattamento particolari accorgimenti in tema di sicurezza.

Istruzioni circa l'utilizzo della password

Tutti gli incaricati del trattamento dei dati personali accedono ai sistemi informativi per mezzo di codici identificativi personali (in seguito indicati User-id) e password personali.

- la password è segreta e non deve essere comunicata ad altri;
- la password va custodita con diligenza e riservatezza;
- l'utente deve sostituire la password, nel caso ne accertasse la perdita o ne verificasse una sua rivelazione.

Ogni sei mesi (tre nel caso di trattamento di dati sensibili) ciascun incaricato provvede a richiedere la sostituzione della propria password attraverso la compilazione dello stesso modulo che va consegnato al custode delle password con le stesse modalità suindicate.

ARTICOLO 29: VIDEOSORVEGLIANZA

L'utilizzo dei dati personali e sensibili, raccolti mediante sistemi di videosorveglianza che potranno essere installati nei locali della società saranno regolamentati con apposito atto e secondo le disposizioni previste in materia.

TITOLO VIII Norme finali

ARTICOLO 30: NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni del D.lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ed ii. Il presente regolamento composto di numero trenta articoli entra in vigore il giorno successivo dall'adozione dell'atto deliberativo di approvazione da parte dell'Organo amministrativo della Sanitaservice Asl Taranto s.r.l. società unipersonale e pubblicato sul proprio sito istituzionale.